

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2217)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(JERVOLINO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1962

Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti indicati nell'articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, stabilisce che la gomma elastica vulcanizzata, con la quale sono formati i capezzoli per bottiglie-poppatoio senza tubo, le tetterelle, gli anelli di dentizione, i copricapezzoli, i tiralatte, i succhiatoi e simili, fabbricati in Italia o importati, non deve contenere piombo, zinco, antimonio, arsenico o altra sostanza nociva.

Esistono, però, in commercio alcuni tipi di paracapezzoli interamente in piombo, e quindi non elencati nel citato articolo 191, che le madri usano per la prevenzione dalle ragadi, il cui impiego può provocare gravi danni alla salute dei bambini.

Al fine di evitare tale inconveniente e soprattutto per attuare una più organica e più rigorosa disciplina della delicata materia, è stato predisposto l'unito disegno di legge in base al quale i suddetti prodotti

sono considerati presidi medico-chirurgici e come tali sottoposti alle disposizioni dell'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie (art. 1).

L'articolo 2 prescrive che per la fabbricazione a scopo di vendita di tali prodotti è ammessa solo la gomma elastica vulcanizzata.

L'articolo 3 detta norme per la vendita: confezione chiusa con l'indicazione del nome ed indirizzo della ditta produttrice o importatrice, la sede della fabbrica e gli estremi della registrazione.

L'articolo 4 concede un termine di tre mesi alle ditte che producono o importano i prodotti elencati dall'articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie per richiedere la autorizzazione al Ministero della sanità.

L'articolo 5, infine, commina le sanzioni penali ai contravventori alle disposizioni del disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

I prodotti elencati all'articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono considerati presidi medico-chirurgici e come tali sottoposti alle disposizioni dell'articolo 189 del predetto testo unico delle leggi sanitarie.

## Art. 2.

L'unica sostanza ammessa per la fabbricazione a scopo di vendita di detti presidi è la gomma elastica vulcanizzata che non deve contenere piombo, zinco, arsenico, antimonio o altra sostanza comunque nociva.

L'impiego di altra sostanza diversa dalla gomma elastica vulcanizzata nella fabbricazione a scopo di vendita di detti presidi deve essere autorizzato dal Ministro della sanità con apposito decreto, previo accertamento che detta sostanza non contenga piombo, zinco, arsenico, antimonio o altra sostanza comunque nociva.

## Art. 3.

I prodotti disciplinati dalla presente legge debbono essere venduti unicamente in confezione originale chiusa, sulla quale debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della ditta produttrice;

b) la sede della fabbrica;

c) gli estremi della registrazione.

Per i prodotti importati, oltre le indicazioni prescritte nel precedente comma, debbono essere riportati il nome o la ragione sociale e la sede legale della ditta importatrice.

## Art. 4.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le ditte che producono ed importano detti prodotti debbono richiedere la prescritta autorizzazione al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie.

## Art. 5.

I contravventori alle disposizioni previste dagli articoli 1, 2 e 4 della presente legge sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5 milioni, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.

I contravventori alle disposizioni previste dall'articolo 3 della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5 milioni, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.

## Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.